**[Covid19: nuova gestione dei casi e obbligo mascherine in strutture sanitarie](https://omceomi.it/news/dettaglio/2023/01/01/covid-19-nuove-modalita-di-gestione-di-casi-e-controlli-e-proroga-obbligo-mascherine-in-strutture-sanitarie/)**

Pubblicata la circolare del Ministero della Salute “Aggiornamento delle modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19”:

CASI:

– per i casi confermati che sono sempre stati asintomatici e per coloro che non presentano sintomi da almeno 2 giorni, l’isolamento potrà terminare dopo 5 giorni dal primo test positivo o dalla comparsa dei sintomi, a prescindere dall’effettuazione del test antigenico o molecolare. E’ obbligatorio, a termine dell’isolamento, l’uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al 10mo giorno dall’inizio della sintomatologia o dal primo test positivo (nel caso degli asintomatici), ed è comunque raccomandato di evitare persone ad alto rischio e/o ambienti affollati. Queste precauzioni possono essere interrotte in caso di negatività a un test antigenico o molecolare.

– per i casi che sono sempre stati asintomatici l’isolamento potrà terminare anche prima dei 5 giorni qualora un test antigenico o molecolare effettuato presso struttura sanitaria/farmacia risulti negativo

– per i casi in soggetti immunodepressi, l’isolamento potrà terminare dopo un periodo minimo di 5 giorni, ma sempre necessariamente a seguito di un test antigenico o molecolare con risultato negativo.

– per gli operatori sanitari, se asintomatici da almeno 2 giorni, l’isolamento potrà terminare non appena un test antigenico o molecolare risulti negativo.

– i cittadini che abbiano fatto ingresso in Italia dalla Repubblica Popolare Cinese nei 7 giorni precedenti il primo test positivo, potranno terminare l’isolamento dopo un periodo minimo di 5 giorni dal primo test positivo, se asintomatici da almeno 2 giorni e negativi a un test antigenico o molecolare.

CONTATTI STRETTI:

A coloro che hanno avuto contatti stretti con casi positivi al SARS-CoV-2 è applicato il regime dell’autosorveglianza, durante il quale è obbligatorio di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto.

Gli operatori sanitari devono eseguire un test antigenico o molecolare su base giornaliera fino al quinto giorno dall’ultimo contatto stretto con un caso confermato.

Inoltre è stata pubblicata sulla G.U. Serie Generale, n. 305 del 31 dicembre 2022 l’ordinanza del Ministro della Salute “Proroga delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’epidemia da COVID-19 concernenti l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie” che estende fino al 30 aprile 2023 l’obbligo di utilizzo delle mascherine in  relazione  all’accesso alle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali,  compresi ambulatori e studi medici.

[Circolare del Ministero della Salute](http://omceomi.it/wp-content/uploads/2023/01/MDS-allegato1672557373.pdf)